

STATUTO

INTERNATIONAL ME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIALE P.L. NERVI -
TORRE 8 SC.A SC

Numero REA: LT - 210774

Codice fiscale: 02931410597

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	approssimativo delle spese per la costituzione, che sono	
	poste interamente a carico dei soci, è di euro 1.500,00 (euro	
	millecinquecento virgola zero centesimi).	
	7) L'organizzazione e il funzionamento della Cooperativa sono	
	regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono	
	anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto	
	sociale.	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi degli artt. 2511 e segg. del cod. civ.	
	e dell'art. 1 comma 1 lett. a) della L.381/91 una cooperativa	
	di solidarietà, a mutualità prevalente, denominata	
	"INTERNATIONAL ME Società Cooperativa Sociale".	
	La Cooperativa, con delibera degli organi competenti, potrà	
	istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con decisione dei soci, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e mutualità prevalente)	

	La Società, che ha scopo mutualistico, persegue l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale, dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-culturali ed educativi; in	
	particolare, la cooperativa proclama la difesa del libero	
	diritto allo studio, come sancito dall'art. 9 della	
	Costituzione Italiana, con l'intento di:	
	a) favorire il processo d'integrazione culturale tra i	
	popoli, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle	
	lingue e culture europee, paneuropee ed orientali.	
	b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e	
	meritevoli, specie se privi di mezzi, mediante l'assegnazione	
	e l'erogazione di borse studio;	
	c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte	
	degli adulti e l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori;	
	d) contribuire a favorire il superamento delle condizioni di	
	analfabetismo e l'elevamento del livello d'istruzione della	
	popolazione;	
	e) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra	
	le diverse realtà educative con particolare riguardo ai	
	processi di integrazione europea.	
	In prospettiva, la società ha come fine quello di valorizzare	
	e sostenere le opere sociali in campo educativo, di difendere	
	la libertà d'insegnamento, di promuovere un'effettiva parità	
	in ambito scolastico e formativo, di sensibilizzare	

	l'opinione pubblica sulla rilevanza dell'educazione e del	
	capitale umano per lo sviluppo della società.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo,	
	grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione	
	responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva, la cooperativa	
	impiega, prevalentemente, soci lavoratori retribuiti, dando	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine, la	
	cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	stipula con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma	
	subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dal	
	Regolamento Interno e ammessa dalla vigente legislazione.	
	In merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità	
	prevalente la Società osserva:	
	a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al	
	limite massimo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art.	
	2514 del codice civile;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci	

	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Società può operare anche con non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Società, senza finalità speculative e agendo	
	nell'interesse dei soci, ha come oggetto:	
	a) la promozione d'iniziative per la diffusione delle culture	
	e lingue europee, paneuropee ed orientali finalizzate	
	all'interscambio tra uomini di nazionalità diverse al fine	
	di facilitare lo sviluppo degli stati nel mercato libero	
	internazionale;	
	b) la diffusione delle lingue europee, paneuropee ed	
	orientali secondo le direttive del QCER del Consiglio	
	d'Europa ed altri Organismi Internazionali;	
	c) la preparazione di quanti lo richiedano al fine del	
	conseguimento delle varie certificazioni linguistiche;	
	d) l'assegnazione ed erogazione di borse di studio;	
	e) la prestazione di servizi di formazione professionale,	

	anche attraverso la gestione di istituti paritari, in ordine	
	alle seguenti fattispecie:	
	- obbligo formativo, comprendente i percorsi previsti dalla	
	Legge n. 144/99, art. 8, comma 1, lett. b) e c), e s.m.i.	
	realizzati nel sistema di formazione professionale e	
	nell'esercizio dell'apprendistato;	
	- formazione superiore, comprendente la formazione post	
	obbligo formativo, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore	
	prevista dalla Legge n. 144/99, art. 69, l'alta formazione	
	relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli	
	universitari;	
	- formazione continua e permanente destinata a soggetti	
	occupati, in C.I.G. e mobilità, a disoccupati per i quali la	
	formazione è propedeutica al lavoro, nonché ad apprendisti	
	che abbiano assolto l'obbligo formativo.	
	f) l'organizzazione, per docenti della scuola pubblica e	
	privata-parificata, di giornate formative per temi specifici	
	di didattica in ottemperanza ai dettami della legge 90/03; lo	
	svolgimento e la partecipazione a programmi di ricerca	
	scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di	
	aggiornamento;	
	g) la promozione e la diffusione di progetti di bilinguismo e	
	della conoscenza di lingue straniere, anche attraverso la	
	progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di	
	lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per	

	stranieri; corsi di recupero, corsi di informatica di	
	qualsiasi grado e livello; corsi di preparazione, formazione	
	e aggiornamento professionale.	
	h) lo svolgimento di attività di solidarietà sociale rivolta	
	in particolar modo ai bambini; a tal riguardo la stessa potrà:	
	- organizzare proposte educative, culturali, ludiche,	
	ricreative a favore dei bambini;	
	- organizzare attività ludiche, espressive, educative e	
	ricreative extra scolastiche, nonché favorire la crescita	
	culturale e sociale dei bambini;	
	- sviluppare la socializzazione e l'integrazione fra	
	soggetti appartenenti a etnie diverse;	
	- stimolare e favorire un rapporto positivo con il territorio	
	e con altri soggetti che operano a favore dell'infanzia;	
	- contribuire alla prevenzione del disagio;	
	- favorire la crescita delle potenzialità individuali del	
	bambino.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra	
	delineato, la Società potrà svolgere, con indirizzo	
	mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi	
	sopra elencati e quanto altro si proponga al fine di	
	diffondere i principi di cooperazione mutualistica.	
	Può quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, finanziaria, ivi compresa l'emissione di	

	obbligazioni ed altri strumenti finanziari, la costituzione e	
	l'assunzione di partecipazioni societarie necessarie ed utili	
	per la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, con	
	esclusione delle attività verso il pubblico ex art. 106 del	
	D. Lgs. n. 385/93 ed esclusa la raccolta del risparmio e	
	l'esercizio del credito in conformità alla legge n. 197/91 e	
	al D. Lgs. n. 58/1998.	
	La Società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Società può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.	
	La Società può inoltre dare adesione ad enti e organismi	
	economici e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare	
	il Movimento Cooperativo ed a potenziare e coordinare le	
	attività mutualistiche e imprenditoriali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	

	a) soci lavoratori vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in	
	ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo;	
	b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	c) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti	
	comunque costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono	

	essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b) e c) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art.2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 (dieci)	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	(undici) del presente statuto anche l'inosservanza dei doveri	
	inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci di cui all'art.5 (cinque) del presente	
	statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 (trentanove) e	

	seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5 (cinque), delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	

	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	e quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	

	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	
	di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt.39 (trentanove) e	
	seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	

	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	

	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dei successivi	
	artt.39 (trentanove) e seguenti, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.39	
	(trentanove) e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art.26	
	(ventisei), comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art.13 (tredici).	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180	
	(centottanta) giorni dalla data del decesso dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 (undici),	
	lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art.26 (ventisei) e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè	

	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art.7 (sette),	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio e informazioni relative alla	
	gestione mutualistica)	

	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio	
	1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 (sette) della	
	legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano –	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	– i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 del codice	
	civile), tenendo conto della particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi	
	dell'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e	
	dell'art.2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi	
	devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei	
	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	

	altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la Cooperativa ed il socio, tenendo conto del lavoro	
	effettivamente svolto e prevedendo, altresì, delle	
	diversificazioni in relazione ai tempi e alle modalità di	
	svolgimento del lavoro medesimo, con particolar riferimento	
	al lavoro diurno e notturno nonché al lavoro prestato nei	
	giorni feriali o festivi; il tutto da definirsi nel	
	prescritto regolamento interno, come per legge.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 7) deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art.26 (ventisei).	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	

	categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a	
	sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne	
	determina di volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	

	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	

	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	

	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	

	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ai sensi	
	di legge.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23 (ventitrè), lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992	
	n.59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art.28 (ventotto).	
	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	

	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n.460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata).	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice	

	civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro	
	numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi	
	successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	delle venti unità.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura ai comparenti che da me personalmente	
	interpellati l'hanno in tutto confermato.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio	
	completato a mano, occupa quaranta intere pagine oltre quanto	
	della presente quarantunesima di undici fogli e viene	
	sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta.	
	F.to: ROBERTA RINALDI	
	RAFFAELLA RINALDI	
	CLAUDIO LANCIA	
	MARIA CORTEGGIANI NOTAIO	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3	
	del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di	
	registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	